

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

2017

41

AMMORTIZZATORI SOCIALI
Fis e Fondi di solidarietà

LAVORO SUBORDINATO
La responsabilità civile per danni
causati o subiti dal lavoratore

RINNOVI CONTRATTUALI
Lapidei - Pmi

RASSEGNA DELLE DECISIONI
La giurisprudenza della Corte
di Giustizia in materia di lavoro

**PERCORSI
DI OTTOBRE**

LA PRIVACY EUROPEA
Marco Soffientini

Regolamento Ue 2016/679
Presupposti di legittimità
del trattamento. Principi
in tema di data protection

Accountability e figure privacy
Titolare, Responsabile, Incaricato
e Data Protection Officer

Il Data Protection Officer
Designazione, posizione
e compiti del DPO

IN QUESTO NUMERO

**Risk based approach
e Misure di accountability**
Data Protection impact
assessment. Privacy by design/
default e i nuovi registri
di trattamento

Anno XXXIV, 28 ottobre 2017, n. 41 - Direzione e Redazione: Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano



GUADA GNA PUNTI!



Y37EZCL

FonARCom finanzia la formazione aziendale:
una grande **opportunità** da consigliare
ai **tui Clienti** e da cogliere per il **tuo Studio**.

Finanziamenti per:
formazione obbligatoria e specialistica,
seminari e affiancamento.

Con la solidità di FonARCom, il **Fondo per la formazione**
già scelto da oltre **150.000 aziende** e **1.000.000 di lavoratori**.

Percorsi

La privacy europea

Nuovi comportamenti per la compliance aziendale della privacy <i>Marco Soffientini</i>	2453
---	------

Approfondimenti

Fis e Fondi di solidarietà <i>Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti</i>	2457
Ccnl Metalmeccanici: verso un nuovo modello di relazioni industriali <i>Edgardo Ratti e Riccardo Maraga</i>	2466
La responsabilità civile per danni causati o subiti dal lavoratore <i>Massimo Tommaso Goffredo e Vincenzo Meleca</i>	2471
Licenziamento per superamento del periodo di comporto <i>Joselita La Mendola</i>	2478
Prestazioni occasionali in agricoltura <i>Giulio D'Imperio</i>	2485

Fondi pensione

Previdenza complementare e costi <i>Giuseppe Rocco</i>	2490
---	------

Contrattazione

Lapidei (piccola e media industria) <i>Accordo di rinnovo 14 settembre 2017</i>	2493
--	------

Nei numeri di novembre - dicembre

Agevolazioni fiscali

di Andrea Costa e Angela Fusco

n. 42 4 novembre 2017	Ricerca e sviluppo Credito di imposta per ricerca e sviluppo
n. 43 11 novembre 2017	Politiche di brain gain Incentivi per favorire l'acquisizione di competenze dall'estero. Il regime per gli "impatriati"
n. 44 18 novembre 2017	I nuovi residenti Il regime opzionale per gli individui ad alto potenziale
n. 45 25 novembre 2017	Irap Le deduzioni Irap per la riduzione del cuneo fiscale
n. 46 2 dicembre 2017	Start up innovative e rientro ricercatori Le agevolazioni per le start up, le Pmi innovative e per il rientro dei ricercatori
n. 47-48 9 dicembre 2017	Le complementari agevolazioni contributive I rapporti agevolati 2017 e le prospettive per il 2018

Sommario

Giurisprudenza

Rassegna della Corte di Giustizia

Rassegna delle decisioni del primo semestre 2017

a cura di Anna Fenoglio e Valeria Granaglia

2505

Rassegna della Cassazione

Patto di non concorrenza

Cass. sez. lav. n. 8715 del 4 aprile 2017

2512

Licenziamento per superamento del periodo di comporto

Cass. sez. lav. n. 8834 del 5 aprile 2017

2512

Opposizione agli atti esecutivi e competenza del giudice del lavoro

Cass. sez. lav. n. 8874 del 6 aprile 2017

2513

Tfr di settembre

Periodo	Indice Istat	Delta % indice	Rateo 1,5	75% delta indice	Coefficiente di rivalutazione
Dal 15 settembre al 14 ottobre 2017	101,1	0,797607	1,125	0,598205	1,723205

Si segnala che le opinioni espresse da dirigenti e funzionari pubblici non sono vincolanti per le Amministrazioni di appartenenza.

DIRITTO & PRATICA DEL LAVORO

SETTIMANALE DI AMMINISTRAZIONE,
GESTIONE DEL PERSONALE,
RELAZIONI INDUSTRIALI
E CONSULENZA DEL LAVORO

REDAZIONE

Per informazioni in merito
a contributi, articoli ed argomenti trattati
scrivere o telefonare a:

IPSOA Redazione

**DIRITTO & PRATICA
DEL LAVORO**
Casella Postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.82476.550
telefax 02.82476.436

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri
arretrati, cambi d'indirizzo, ecc.

scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti

Casella postale 12055 - 20120 Milano
telefono 02.824761 - telefax 02.82476.799
Servizio risposta automatica:
telefono 02.82476.999

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, Italia

INDIRIZZO INTERNET:

Compresa nel prezzo dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista, consultabile all'indirizzo www.
edicolaprofessionale.com

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

COMITATO SCIENTIFICO

Enrico Barraco, Alfredo Casotti, Maria Rosa Gheido,
Eufrazio Massi, Michele Miscione, Pierluigi Rausei,
Francesco Rotondi, Angelo Sica,
Gianluca Spolverato

REDAZIONE

Federica Calcagno, Antonella Carrara,
Claudia Faravelli, Massimo Mutti

REALIZZAZIONE GRAFICA a cura di:

Ipsa - Gruppo Wolters Kluwer

FOTOCOPOSIZIONE

Sinergie Grafiche Srl
Viale Italia, 12 - 20094 Corsico (MI)
Tel. 02/57789422

STAMPA

ROTOLITO LOMBARDA S.p.A. - Via Sondrio, 3 -
20096 Seggiano di Pioltello (MI)
Tel. 02/921951

PUBBLICITÀ:

 **Wolters Kluwer**

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3
20142 Milano, Italia

Autorizzazione Tribunale di Milano n. 578
del 24 dicembre 1983

Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in
abbonamento Postate - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27
febbraio 2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale della Stampa
con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare:
gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si intendono rinnovati,
in assenza di disdetta da comunicarsi entro
60 gg. prima della data di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare a
Wolters Kluwer Italia S.r.l. Via dei Missaglia n. 97 -
Edificio B3 - 20142 Milano, Italia.
Servizio clienti: tel. 02 824761 -
e-mail: servizio.clienti@ipsoa.it -
www.ipsoa.it/servizioclienti

ITALIA - Abbonamento annuale: Euro 380,00

ESTERO - Abbonamento annuale: Euro 760,00

Prezzo copia: Euro 18,00

Arretrati: prezzo dell'anno in corso
all'atto della richiesta

A decorrere dal 1° gennaio 2002, a seguito dell'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale per effetto del D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213, tutti gli importi espressi in lire nelle vigenti disposizioni normative si intendono espressi in Euro, secondo il tasso di conversione ufficiale (1 EURO = Lire 1936,27). Il provvedimento n. 213/98 disciplina inoltre le regole di arrotondamento secondo la natura degli importi da convertire.

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per abbonamento

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.

196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia n. 97 - Edificio B3 - 20142 Milano, o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

Autonomia dei titolari dei dati

Nuovi comportamenti per la compliance aziendale della privacy

Marco Soffientini - Avvocato

La sicurezza del trattamento

Come precisato dal Garante privacy, il regolamento Ue 2016/679 pone con forza l'accento sulla "responsabilizzazione" (accountability nell'accezione inglese) di titolari e responsabili, ossia sull'adozione di comportamenti proattivi e tali da dimostrare la concreta adozione di misure finalizzate ad assicurare l'applicazione del regolamento.

Questi "comportamenti" si traducono nell'applicazione di principi e attività specifiche, che andranno "documentate" da parte del Titolare del trattamento, al fine di dimostrare la *compliance* del proprio sistema di gestione privacy alla nuova disciplina.

Si tratta di una grande novità per la protezione dei dati, in quanto viene affidato ai titolari il compito di decidere autonomamente le modalità, le garanzie e i limiti del trattamento dei dati personali, nel rispetto delle disposizioni normative e alla luce di alcuni criteri specifici indicati nel regolamento.

Privacy by design e by default

Il primo fra tali criteri è sintetizzato dall'espressione inglese "data protection by default and by design" (*si veda art. 25*), ossia dalla necessità di configurare il trattamento prevedendo fin dall'inizio le garanzie indispensabili "al fine di soddisfare i requisiti" del regolamento e tutelare i diritti degli interessati, tenendo conto del contesto complessivo ove il trattamento si colloca e dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati. Tutto questo deve avvenire prima di procedere al trattamento dei dati vero e proprio e richiede, pertanto, un'analisi preventiva e un impegno applicativo da

parte dei titolari, che deve sostanziarsi in una serie di attività specifiche e dimostrabili. Così i sistemi informativi e i programmi informatici devono essere configurati con una progettazione che riduca al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Il rispetto, ad esempio, del principio di necessità in chiave di privacy by design e by default comporta la progettazione di sistemi che fin dall'inizio siano in grado di soddisfare il principio di finalità. Si pensi al comparto impegnato nella realizzazione di "App". Qui l'impiego di metodologie di registrazione dell'utente, attraverso l'importazione dei dati collegati al proprio profilo inserito in un social network, dovrà tenere in considerazione il principio di finalità e di minimizzazione dei dati, facendo in modo che importi solo le informazioni necessarie all'erogazione del servizio. L'eventuale accesso ad informazioni ulteriori (es. fotografie, dati di ubicazione, ecc.) dovrà essere autorizzato con un consenso specifico, dopo aver reso una informativa *ad hoc*.

Data protection impact assessment

Un altro criterio individuato nel regolamento e finalizzato a consentire al Titolare del trattamento di dimostrare di aver rispettato la disciplina vigente è la c.d. Valutazione d'impatto privacy, ossia la valutazione del rischio inerente al trattamento. Quest'ultimo precisa il Garante (1): "è da

(1) Si veda: "Guida all'applicazione del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali" pubblicata sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it.

Percorsi

intendersi come rischio di impatti negativi sulle libertà e i diritti degli interessati (*si vedano considerando 75-77*); tali impatti dovranno essere analizzati attraverso un apposito processo di valutazione (*si vedano artt. 35-36*) tenendo conto dei rischi noti o evidenziabili e delle misure tecniche e organizzative (anche di sicurezza) che il titolare ritiene di dover adottare per mitigare tali rischi. All'esito di questa valutazione di impatto, il titolare potrà decidere in autonomia se iniziare il trattamento (avendo adottato le misure idonee a mitigare sufficientemente il rischio) ovvero consultare l'autorità di controllo competente per ottenere indicazioni su come gestire il rischio residuale; l'autorità non avrà il compito di "autorizzare" il trattamento, bensì di indicare le misure ulteriori eventualmente da implementare a cura del titolare e potrà, ove necessario, adottare tutte le misure correttive ai sensi dell'art. 58: dall' ammonimento del titolare fino alla limitazione o al divieto di procedere al trattamento".

Il Gruppo dei garanti europei "Articolo 29" (c.d. WP29) ha emanato ad aprile 2017 delle linee guida (2) esplicative che definiscono l'attività di Data protection impact assessment (DPIA) come un "processo" finalizzato a valutare il rispetto dei principi privacy (in primis necessità e proporzionalità) e a valutare, gestendoli, i rischi derivanti ai diritti e alle libertà fondamentali delle persone fisiche. **Le attività di DPIA sono strumenti importanti per la valutazione della responsabilità (c.d. accountability tools), in quanto aiutano i titolari non solo a soddisfare i requisiti del GDPR, ma anche a dimostrare che sono state adottate misure idonee a garantire il rispetto del regolamento.**

Come precisato dall'articolo 35, comma 1, GDPR, una singola valutazione può esaminare un insieme di trattamenti simili che presentano rischi elevati analoghi (3).

Ciò significa, che una singola DPIA potrà essere utilizzata per valutare molteplici operazioni di trattamento simili in termini di rischi, purché adeguatamente motivata. Si pensi all'impiego di tecnologie simili utilizzate per raccogliere lo stesso tipo di dati per le medesime finalità, come può avvenire nel caso della Videosorveglianza urbana integrata tra più Comuni.

Il WP29 propone, nell'allegato 2 al Parere del 4 aprile 2017, un modello di valutazione d'impatto privacy che specifica il contenuto dell'articolo 35, comma 7, GDPR (4).

In particolare:

1) La valutazione deve prevedere una descrizione sistematica del trattamento (**art. 35, c. 7, lett. a**).

A tal fine:

- vanno presi in considerazione natura, portata, contesto e finalità del trattamento (vedi Considerando 90 (5));
- vanno descritti i dati personali, i destinatari e il periodo di conservazione;
- va fornita una descrizione funzionale del trattamento;
- vanno identificate le risorse su cui sono trattati i dati personali (hardware, software, reti, persone, mezzi cartacei o di trasmissione cartacei);
- va tenuto in considerazione il rispetto dei codici di condotta approvati (articolo 35, c. 8);

2) l'attività di DPIA deve valutare i principi di necessità e proporzionalità rispetto alle finalità (**art. 35, c. 7, lett. b**).

A tal fine:

tamenti in relazione alle finalità;

c) una valutazione dei rischi per i diritti e le libertà degli interessati di cui al paragrafo 1; e

d) le misure previste per affrontare i rischi, includendo le garanzie, le misure di sicurezza e i meccanismi per garantire la protezione dei dati personali e dimostrare la conformità al presente regolamento, tenuto conto dei diritti e degli interessi legittimi degli interessati e delle altre persone in questione.

(5) "[Omissis] è opportuno che il titolare del trattamento effettui una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati prima del trattamento, per valutare la particolare probabilità e gravità del rischio, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento e delle fonti di rischio. La valutazione di impatto dovrebbe vertere, in particolare, anche sulle misure, sulle garanzie e sui meccanismi previsti per attenuare tale rischio assicurando la protezione dei dati personali e dimostrando la conformità al presente regolamento" (Considerando 90).

(2) Guidelines on data protection impact assessment (Dpia) and determining whether processing is "likely to result in a high risk" for the purposes of Regulation 2016/679, adopted on 4 Aprile 2017, WP 248.

(3) Il Considerando 92 precisa che: "Vi sono circostanze in cui può essere ragionevole ed economico effettuare una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che verta su un oggetto più ampio di un unico progetto, per esempio quando autorità pubbliche o enti pubblici intendono istituire un'applicazione o una piattaforma di trattamento comuni o quando diversi titolari del trattamento progettano di introdurre un'applicazione o un ambiente di trattamento comuni in un settore o segmento industriale o per una attività trasversale ampiamente utilizzata".

(4) Art. 35, comma 7: "La valutazione contiene almeno:

a) una descrizione sistematica dei trattamenti previsti e delle finalità del trattamento, compreso, ove applicabile, l'interesse legittimo perseguito dal titolare del trattamento;

b) una valutazione della necessità e proporzionalità dei trat-

Vanno individuate le misure necessarie per conformarsi ai principi di proporzionalità e di necessità, tenendo conto:

- delle finalità specifiche, esplicite e legittime (articolo 5, c.1, lett. *b*);
- della liceità del trattamento (articolo 6);
- dell'adeguatezza, pertinenza e limitazione dei dati (articolo 5, c.1, lett. *c*);
- della limitazione della durata di conservazione (articolo 5, c.1, lett. *e*).

Vanno individuate le misure che contribuiscono a garantire i diritti delle persone interessate, tenendo conto:

- delle informazioni fornite alla persona interessata (articoli 12, 13 e 14);
- del diritto di accesso e alla portabilità (articoli 15 e 20);
- del diritto di rettificare, cancellare, opporsi, limitare il trattamento (articolo da 16 a 19 e 21);
- dei destinatari;
- dei responsabili (articolo 28);
- delle garanzie sul trasferimento (o trasferimenti) internazionale (Capitolo V);
- della consultazione preventiva (articolo 36);

3) la valutazione di DPIA deve gestire i rischi per i diritti e le libertà delle persone (**art. 35, c. 7, lett. c**). A tal fine:

vanno analizzate origine, natura, particolarità e gravità dei rischi (vedi considerando 84 (6)) o, più specificamente, il punto di vista delle persone interessate per ciascun rischio (accesso illegittimo, modifica indesiderata, e la perdita dei dati) tenendo conto:

- delle fonti di rischio (considerando 90);
- degli impatti potenziali per i diritti e le libertà delle persone in caso di accesso illegittimo, modifica indesiderata e perdita dei dati;
- delle minacce che potrebbero portare ad accesso illegittimo, modifica indesiderata e perdita dei dati;

- della probabilità e gravità che si verifichi la minaccia (punto 90);
- delle misure previste per il trattamento di tali rischi (articolo 35, comma 7, lett. *d*) e considerando 90).

Vanno coinvolti nel giudizio di valutazione:

- il DPO, al quale è richiesto un parere (vedi articolo 35, comma 2 (7));
- gli interessati, al fine di raccogliere le loro opinioni (vedi articolo 35, comma 9 (8)).

L'istituto della Data protection impact assessment assumerà un ruolo fondamentale nella valutazione dei trattamenti, in quanto con il nuovo regolamento Ue - chiarisce la nostra Autorità garante - : "l'intervento delle autorità di controllo sarà principalmente *ex post*, ossia si collocherà successivamente alle determinazioni assunte autonomamente dal titolare; ciò spiega l'abolizione a partire dal 25 maggio 2018 di alcuni istituti previsti dalla direttiva del 1995 e dal Codice italiano, come la notifica preventiva dei trattamenti all'autorità di controllo e il cosiddetto *prior checking* (o verifica preliminare: si veda art. 17 Codice), sostituiti da obblighi di tenuta di un registro dei trattamenti da parte del titolare/responsabile e, appunto, di effettuazione di valutazioni di impatto in piena autonomia".

Il Registro delle attività di trattamento

Un altro *accountability tools* fondamentale per dimostrare di avere analizzato tutti i trattamenti di dati personali è il c.d. registro delle attività di trattamento.

Il registro, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell'art. 30, deve essere considerato - sottolinea la nostra Autorità - anche come uno strumento che consente al titolare e all'autorità di controllo, su richiesta, di disporre di un quadro complessivo dei trattamenti di dati personali svolti dallo specifico soggetto. In quanto tale, esso costituisce un presupposto indispensabile ai fini dell'os-

(6) Considerando 84: "Per potenziare il rispetto del presente regolamento qualora i trattamenti possano presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il titolare del trattamento dovrebbe essere responsabile dello svolgimento di una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per determinare, in particolare, l'origine, la natura, la particolarità e la gravità di tale rischio. L'esito della valutazione dovrebbe essere preso in considerazione nella determinazione delle opportune misure da adottare per dimostrare che il trattamento dei dati personali rispetta il presente regolamento. Laddove la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che i trattamenti presentano un rischio elevato che il titolare del trat-

tamento non può attenuare mediante misure opportune in termini di tecnologia disponibile e costi di attuazione, prima del trattamento si dovrebbe consultare l'autorità di controllo.

(7) Il titolare del trattamento, allorché svolge una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, si consulta con il responsabile della protezione dei dati, qualora ne sia designato uno" (art. 35, comma 2, GDPR).

(8) "Se del caso, il titolare del trattamento raccoglie le opinioni degli interessati o dei loro rappresentanti sul trattamento previsto, fatta salva la tutela degli interessi commerciali o pubblici o la sicurezza dei trattamenti" (art. 35, comma 9, GDPR).

Percorsi

servanza delle norme e, pertanto, un'efficace misura di responsabilizzazione (9).

Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano trattamenti a rischio (*si veda art. 30, paragrafo 5*), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono indicati all'art. 30. Si tratta di uno **strumento fondamentale**, non soltanto ai fini dell'eventuale supervisione da parte del Garante, ma anche allo scopo di disporre di un quadro aggiornato dei trattamenti in essere all'interno di un'azienda o di un soggetto pubblico, **indispensabile per ogni valutazione e analisi del rischio**. Il registro deve avere forma scritta, anche elettronica, e deve essere esibito su richiesta al Garante.

Come precisato nelle linee guida emanate dalla nostra Autorità, la tenuta del registro dei trattamenti non costituisce un adempimento formale, bensì parte integrante di un sistema di corretta gestione dei dati personali. Per tale motivo, il Garante invita tutti i titolari di trattamento e i responsabili, a prescindere dalle dimensioni dell'organizzazione, a compiere i passi necessari per dotarsi di tale registro e, in ogni caso, a compiere un'accurata ricognizione dei trattamenti svolti e delle rispettive caratteristiche, ove già non condotta. I contenuti del registro sono fissati, come detto, nell'art. 30 (10); tuttavia, niente vieta a un titolare o responsabile di inserire ulteriori informazioni se lo si riterrà opportuno proprio nell'ottica della complessiva valutazione di impatto dei trattamenti svolti.

(9) In questi termini le Linee-Guida sui responsabili della protezione dei dati, adottate il 13 dicembre 2016: "the record required to be kept under Article 30 should also be seen as a tool allowing the controller and the supervisory authority, upon request, to have an overview of all the personal data processing activities an organisation is carrying out. It is thus a prerequisite for compliance, and as such, an effective accountability measure".

(10) Art. 30: Registri delle attività di trattamento:

1. Ogni titolare del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro delle attività di trattamento svolte sotto la propria responsabilità. Tale registro contiene tutte le seguenti informazioni:

a) il nome e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del contitolare del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento e del responsabile della protezione dei dati;

b) le finalità del trattamento;

c) una descrizione delle categorie di interessati e delle categorie di dati personali;

d) le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, compresi i destinatari di paesi terzi od organizzazioni internazionali;

e) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

f) ove possibile, i termini ultimi previsti per la cancellazione delle diverse categorie di dati;

g) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

2. Ogni responsabile del trattamento e, ove applicabile, il suo rappresentante tengono un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto di un titolare del trattamento, contenente:

a) il nome e i dati di contatto del responsabile o dei responsabili del trattamento, di ogni titolare del trattamento per conto del quale agisce il responsabile del trattamento, del rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento e, ove applicabile, del responsabile della protezione dei dati;

b) le categorie dei trattamenti effettuati per conto di ogni titolare del trattamento;

c) ove applicabile, i trasferimenti di dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale, compresa l'identificazione del paese terzo o dell'organizzazione internazionale e, per i trasferimenti di cui al secondo comma dell'articolo 49, la documentazione delle garanzie adeguate;

d) ove possibile, una descrizione generale delle misure di sicurezza tecniche e organizzative di cui all'articolo 32, paragrafo 1.

3. I registri di cui ai paragrafi 1 e 2 sono tenuti in forma scritta, anche in formato elettronico.

4. Su richiesta, il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento e, ove applicabile, il rappresentante del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento mettono il registro a disposizione dell'autorità di controllo.

5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano alle imprese o organizzazioni con meno di 250 dipendenti, a meno che il trattamento che esse effettuano possa presentare un rischio per i diritti e le libertà dell'interessato, il trattamento non sia occasionale o includa il trattamento di categorie particolari di dati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, o i dati personali relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

Ammortizzatori sociali

Fis e Fondi di solidarietà

Maria Rosa Gheido e Alfredo Casotti - Consulenti del lavoro

Dai dati diffusi dall'Osservatorio dell'Inps emerge che il numero di ore di cassa integrazione guadagni complessivamente autorizzate ad agosto 2017 è pari a 19,6 milioni, con una diminuzione del 36,6% rispetto alle ore autorizzate ad agosto 2016 (30,9 milioni). La flessione è particolarmente alta per le domande di cassa integrazione straordinaria. È una indubbia conseguenza della riforma del 2015, che ha modificato la base degli utenti ed ha ristretto le possibilità di intervento della cassa integrazione guadagni, sia ordinaria che straordinaria.

Il D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148 di riforma degli ammortizzatori sociali, emanato dal Governo in attuazione dell'art. 1, comma 1, legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, si pone il condivisibile intento di riunire in un unico corpo normativo le diverse disposizioni relative agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Non si tratta di una mera operazione di riordino, cambia l'intera impostazione degli interventi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria e dei fondi di solidarietà sia per il diritto alle prestazioni che per la partecipazione dei datori di lavoro al relativo finanziamento.

Per i soggetti esclusi dall'intervento della cassa integrazione, il D.Lgs. n. 148/2015 ha introdotto

strumenti alternativi, ampliando il campo di applicazione dei fondi di solidarietà, la cui costituzione è obbligatoria per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cigo o della Cigs, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti. È stato, inoltre, istituito il Fondo di integrazione salariale (Fis) che sussume in sé la stessa funzione del Fondo residuale vigente nel precedente sistema legislativo, di cui prosegue la gestione, costituendo l'*extrema ratio* dell'impianto normativo. In esso, infatti, confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi volti all'attivazione di un Fondo di solidarietà di cui all'art. 26, ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo di cui all'art. 27 e che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria.

La disciplina del Fis è dettata dal Decreto interministeriale n. 94343 del 3 febbraio 2016 (in G.U. Serie generale n. 74 del 30 marzo 2016), l'Inps ha fornito le regole operative con le circolari n. 176 del 9 settembre 2016 e n. 130 del 15 settembre 2017.

Ore autorizzate per gli interventi a sostegno del reddito

Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo) sono 6,2 milioni, in diminuzione del 19,4% rispetto ad agosto 2016 (7,7 milioni);
Cassa integrazione guadagni straordinaria (Cigs) sono 11,7 milioni, in diminuzione del 37,2% rispetto ad agosto 2016 (18,6 milioni);
Cassa integrazione guadagni in deroga (Cigd) sono 1,7 milioni, in diminuzione del 63,0% rispetto ad agosto 2016 (4,6 milioni).
 Le **domande presentate** per eventi di **disoccupazione e mobilità** a **luglio 2017** sono 251.515, registrando un aumento rispetto a luglio 2016 (237.298).
 - 251.074 domande di NASpl;
 - 81 domande di mobilità;
 - 344 domande di disoccupazione;
 - 13 domande di ASpl;
 - 3 domande di mini ASpl.

(Inps, dato ad Agosto 2017)

Approfondimenti

Il Fondo di integrazione salariale

I datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti (1), appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali che non rientrano nell'ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni e che non hanno costituito fondi di solidarietà bilaterali o fondi di solidarietà bilaterali alternativi, devono versare la contribuzione a valere dall'1 gennaio 2016, al Fis.

Il Fondo di integrazione salariale mantiene, quindi, un ruolo residuale in quanto destinato ai datori di lavoro che non fruiscono né di Cigo né di Cigs e che non appartengono a settori per i quali sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterale o residuale.

Il Fis assicura la tutela in costanza di rapporto di lavoro attraverso l'erogazione di due prestazioni:

- l'assegno di solidarietà, in favore dei dipendenti di datori di lavoro che abbiano sottoscritto contratti collettivi aziendali ai sensi dell'articolo 51, D.Lgs. n. 81/2015, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24, legge n. 223/1991, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo;
- l'assegno ordinario, destinato peraltro ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro. Anche all'interno del Fis permangono zone di scopertura, in quanto obbligati ad iscriversi sono solo i datori di lavoro che occupano mediamente

più di cinque dipendenti. La soglia dimensionale deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente e nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) compresi gli apprendisti con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo. Inoltre, l'assegno ordinario è garantito esclusivamente ai dipendenti dei datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti.

I trattamenti di integrazione salariale erogati dal Fondo sono autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente in base all'unità produttiva interessata. In caso di aziende pluri-localizzate l'autorizzazione è comunque unica ed è rilasciata dalla sede Inps dove si trova la sede legale del datore di lavoro, o presso la quale il datore di lavoro ha richiesto l'accentramento della posizione contributiva.

A decorrere dal 1° gennaio 2016, l'aliquota di finanziamento del fondo è stabilita nello 0,65%, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, e nello 0,45%, per i datori di lavoro che occupano mediamente sino a 15 dipendenti. È stabilita una contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro connessa all'utilizzo delle prestazioni di cui al sopra riportato comma 3 (assegno straordinario) pari al 4% della retribuzione persa dai lavoratori a seguito della riduzione di orario.

Settori esclusi dal Fis

- Imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, come individuate nella circ. n. 197/2015 e nelle circ. n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
- Settori nell'ambito dei quali sono istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 26, c. 1, del D.Lgs. n. 148/2015. Nello specifico:
 - settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza;
 - settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo poste italiane;
 - settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato italiane;
 - settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo;
 - settore del personale dipendente di aziende del settore del credito;
 - settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali;
 - settore marittimo - Solimare;
 - settore trasporto pubblico;
 - settore dei Gruppi ormeggiatori e barcaioli dei porti italiani;
 - fondo territoriale del Trentino;
 - fondo territoriale Bolzano-Alto Adige;
- settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'art. 27, D.Lgs. citato:
 - settore dell'artigianato;
 - settore della somministrazione di lavoro.

(1) Ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale si computano anche gli apprendisti.